

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1879 DEL 23.11.2009.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Sentiti il Consigliere **Calzolari** che dichiara:  
“nel corpo della presente proposta di deliberazione si fa riferimento ad una relazione che tuttavia non conoscevamo in quanto non è stata depositata agli atti del consiglio nè altrimenti trasmessa. Si tratta di un regolamento molto significativo in quanto per il periodo storico – economico di notoria recessione il Comune di Monterenzio fissa regole finalizzate all’insediamento delle attività commerciali. Alla luce dell’espressa premessa, sarebbe stato più opportuno trasferire una proposta di regolamentazione all’attenzione e al vaglio delle Associazioni e degli imprenditori locali che invece non sono stati informati adeguatamente;
- il **Sindaco** che prende atto dell’intervento del Consigliere Calzolari e propone di approvare il testo del regolamento ponendo tuttavia la deliberazione e il suo allegato in pubblicazione per 30 giorni all’albo pretorio onde consentire a chiunque abbia interesse di portare all’attenzione dell’Amministrazione osservazioni che, se del caso, verranno esaminate nell’apposita commissione consiliare;
- Considerato che la L.R. 26 luglio 2003 n. 14 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, ha attribuito al Comune il compito di fissare i criteri per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sul proprio territorio, sulla base delle direttive generali indicate dalla Giunta Regionale;
- che la Giunta Regionale con deliberazione 23 novembre 2009, n. 1879 “Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” ha provveduto ad aggiornare la disciplina in materia, al fine di recepire i principi introdotti dal D.L. 4 luglio n. 223 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006 e le relative regole per la tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, adeguandola agli indirizzi consolidati della giurisprudenza nonché alla direttiva 2006/123/CE;
- Dato atto che il nuovo contesto normativo presuppone il superamento delle forme di programmazione numerica consolidate aprendo il servizio di somministrazione ad obiettivi di libera concorrenza;
- Ritenuto opportuno aggiornare e riunire organicamente in un unico regolamento la disciplina attinente la somministrazione di alimenti e bevande, quali la

regolamentazione del procedimento amministrativo o la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura;

Richiamate le delibere del Consiglio comunale n. 65 del 28.11.05 e n. 10 del 19.03.09, esecutive ai sensi di legge, inerenti l'Approvazione dei criteri di programmazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

la delibera del Consiglio comunale n. 35 del 16.06.05, esecutiva ai sensi di legge, che approva il regolamento comunale sulle manifestazioni temporanee;

la delibera di Consiglio comunale n. 18 del 10.03.08, esecutiva ai sensi di legge, che approva il regolamento sul procedimento in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

l'ordinanza del Sindaco n. 20 del 09.05.08 sulla disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visti la proposta di regolamento e la relazione esplicativa redatta dall'Ufficio SUAP;  
Dato atto che la normativa in materia di disciplina degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prevede l'approvazione dei criteri generali;

Ritenuto opportuno abrogare le disposizioni di cui agli atti precedente richiamati, in quanto superati dal presente regolamento;

Dato atto che con lettera del 19.03.2010 è stata inviata alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative la bozza di regolamento in oggetto;

Preso atto che l'oggetto del presente provvedimento è stato presentato e discusso nella Commissione Consiliare "Affari Generali – Bilancio – Sviluppo Economico – Attività Produttive" nella seduta del 18.03.2010;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espresso dal Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa "Servizi Tecnici" in ordine alla regolarità tecnica;

Con n. 12 presenti, il voto favorevole di n. 12 consiglieri, nessun voto contrario e nessun astenuto, espresso nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto in narrativa, il "Regolamento per i Criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale corredato da:

- allegato 1 – Regolamento sul procedimento in materia di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- allegato 2 – Disciplina degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

2. di abrogare le proprie precedenti delibere: n. 35 del 16.06.2005; n. 65 del 28.11.2005; n. 18 del 10.03.2008; n. 10 del 19.03.2009, e di dare atto che l'ordinanza sindacale n. 20 del 09.05.08 è superata dal Regolamento approvato con il presente atto.

Allegato alla delibera  
di C.C. n. 12 del 23.03.2010

Il Segretario Comunale  
(Dr. Giuseppina Crisci)

---

**Programmazione attività di somministrazione di  
alimenti e bevande ai sensi della delibera della  
Giunta regionale n. 1879/2009**

---

**Regolamento per i criteri di programmazione  
degli esercizi di somministrazione di alimenti e  
bevande**

---

---

approvato con delibera del C.C. n. 12 del 23.03.10

## **“Regolamento per i criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”**

### **indice**

---

<b>art. 1</b>	<b>ambito di applicazione</b>	<b>pag</b>
<b>art. 2</b>	<b>riferimenti normativi</b>	<b>pag</b>
<b>art. 3</b>	<b>definizione</b>	<b>pag</b>
<b>art. 4</b>	<b>programmazione comunale, condizioni e possibilità insediative</b>	<b>pag</b>
<b>art. 5</b>	<b>deroghe alla programmazione comunale</b>	<b>pag</b>
<b>art. 6</b>	<b>chiusura temporanea ed orari degli esercizi pubblici</b>	<b>pag</b>
<b>art. 7</b>	<b>orari degli esercizi pubblici</b>	<b>pag</b>
<b>art. 8</b>	<b>attività stagionali</b>	<b>pag</b>
<b>art. 9</b>	<b>autorizzazioni temporanee</b>	<b>pag</b>
<b>art. 10</b>	<b>disciplina dei piccoli intrattenimenti</b>	<b>pag</b>
<b>art. 11</b>	<b>somministrazione di alimenti e bevande alcoliche – limitazioni</b>	<b>pag</b>
<b>art. 12</b>	<b>validità dei criteri e norme finali</b>	<b>pag</b>

Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 14/2003 e della delibera di Giunta Regionale n. 1879/2009 e disciplina i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale, il procedimento amministrativo ed i criteri per l'applicazione degli orari.

Esso costituisce abrogazione della programmazione precedentemente, approvata con delibera del Consiglio comunale n. 65 del 28.11.05 e successivamente modificata con delibera n. 10 del 19.03.09.

Il Regolamento è corredato dai seguenti allegati i quali potranno essere modificati con delibera di giunta:

- 1 Regolamento del procedimento amministrativo in materia di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
- 2 Disciplina gli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

## **art 1 Ambito di applicazione**

---

I presenti criteri di programmazione si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche di carattere stagionale. Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvengono:

- a. in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;
- b. in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc.;
- c. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d. negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino le seguenti condizioni:
  - l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del post pay, di cui all'art. 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999 n. 496;
  - l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione dei carburanti e quindi collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
  - l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione di carburante rilasciata dall'UTF;
- e. negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della L.R. 5 luglio 1999 n° 14 (*Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Dlgs.vo 31/3/1998*), nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
- f. nelle mense aziendali e nelle relative attività di somministrazione non aperte al pubblico;
- g. nelle attività di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della Legge n° 135/2001, ancorché la somministrazione venga effettuata genericamente al pubblico nelle attività di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della Legge n° 135/2001, ancorché la somministrazione venga effettuata genericamente al pubblico
- h. nelle attività di "bed & breakfast" di cui alla L.R. 28/7/2004 n° 16; nelle suddette attività è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificatamente indicati nell'art. 13 della L 16/04.

- i. nelle attività svolte in forma temporanea, concernenti fiere, feste, mercati, di cui all'art. 10 della L.R. 14/2003, per il periodo di svolgimento della manifestazione;
- j. al domicilio del consumatore, precisando che:
  - per “somministrazione al domicilio del consumatore” si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;
  - per “domicilio del consumatore” si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.
- k. nelle attività agrituristiche di cui al Titolo I della L.R. n. 26 del 28/6/1994, fermo restando che, nell'ambito di tali attività, la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2003 e che le attività di cui al Titolo II della medesima L.R. n. 26/94, rientrano nei criteri di programmazione;
- l. nei circoli privati ed associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno (*cf. art. 2 DPR 4/4/2001 n° 235*), fermo restando che tali attività sono soggette a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990;

In particolare in riferimento ai suddetti punti si precisa che:

- 1 l'esclusione delle attività di somministrazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non è soggetta ai criteri di programmazione di cui al presente regolamento solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
  - l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
  - la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale;
 Tali attività sono trasferibili solo congiuntamente all'attività principale.  
 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 14/2003, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo in pubblici esercizi all'interno di locali non appositamente allestiti allo scopo, non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago, in quanto la stessa autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove si effettuino tali attività, rientrano comunque tra quelle soggette ai criteri di programmazione di cui alle presenti norme.
- 2 il Comune rilascia le autorizzazioni per le sopraindicate attività dalla lettera a) alla lettera g) nel rispetto delle disposizioni della L.R. 14/2003 ad esclusione di quelle di cui al comma 4 dell'art. 2 della medesima legge regionale. Il Comune all'atto del rilascio dell'autorizzazione, vincola l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al collegamento funzionale e logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali Attività non risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.
- 3 ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge regionale 14/2003 le attività di cui alle lettere g), h), l) sono altresì escluse all'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge medesima.

## **art 2 Riferimenti normativi**

---

Di seguito si riportano gli specifici riferimenti normativi che conformano il presente regolamento:

- L.R. 14 del 26.07.03 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1879/2009 (Aggiornamento delle direttive generali per

la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);

- Legge 5 dicembre 1985 n°730 (Disciplina dell'agriturismo);
- L.R. 28 giugno 1994 n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo rurale ed interventi per la loro promozione – Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987 n. 8);
- L.R. 28 luglio 2004 n°16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”);
- L. 29 marzo 2001 n°135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);
- DPR 4 aprile 2001 n° 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
- R.D. 18 giugno 1931 n°773 e succ. mod. ed integrazioni (TULPS);
- R.D. 6 maggio 1940 n°635 (Regolamento per l'esecuzione del TULPS).

### **art 3 Definizioni**

---

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:** struttura idonea opportunamente attrezzata ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- Somministrazione di alimenti e bevande:** vendita e consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande:** titolo abilitativo rilasciato in via definitiva o temporanea, idoneo ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/2003 e della direttiva Deliberazione di Giunta regionale n° 2209 del 10 novembre 2004;
- Denuncia di inizio attività:** titolo abilitativo da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, consistente nella denuncia di inizio di attività per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in cui l'atto di consenso si concretizza mediante l'esclusivo accertamento dei presupposti e requisiti di legge, senza necessità di valutazioni tecniche discrezionali;
- Ambiti territoriali:** gli ambiti individuati e definiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della L.R. 20/2000;
- Attività stagionali:** sono costituite dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali nel provvedimento abilitativo è stabilito il periodo di apertura e di chiusura nell'ambito di ciascun anno solare;
- Attività temporanee:** attività soggette ad autorizzazione temporanea in occasione di fiere, mercati, feste od altre riunioni straordinarie di persone, e potranno essere svolte per il periodo, nei locali o luoghi cui si riferiscono, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n° 59) la cui durata massima non può essere superiore a 30 giorni consecutivi.

### **art 4 Programmazione comunale, condizioni e possibilità insediative**

---

In base alla modifica della direttiva regionale in materia di “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi” ed a seguito del contesto di riferimento normativo e giurisprudenziale sopravvenuto (L. 248/2006 e sentenza del C.d.S. Sez. V n. 2808/2009), sono modificati i criteri comunali per l'insediabilità di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come di seguito riportato.

- I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono insediabili negli ambiti territoriali di ammissibilità individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale



vigenti nel Comune e nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di insediabilità in essi riportati.

b. Tutti i pubblici esercizi di nuovo insediamento e quelli soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi della LR 31/02 e del Regolamento edilizio, dovranno essere in possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento Locale d'Igiene con particolare riferimento, fra gli altri, a:

- servizi igienici del personale;
- servizi igienici per il pubblico di cui almeno uno per soggetti diversamente abili;
- accessibilità di tutti i locali destinati alla somministrazione al pubblico da parte dei soggetti diversamente abili e non limitata a parti dell'esercizio;
- idonei locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio di derrate alimentari di dimensioni idonee ad approvvigionamenti periodici e non giornalieri, in quanto pertinenti con l'attività.

Restano salve le possibilità di deroga di cui all'art. 5 del regolamento locale di igiene sanità pubblica e veterinaria.

c. Tutti gli esercizi di nuovo insediamento e quelli soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi della LR 31/02 e del Regolamento edilizio, dovranno essere altresì dotati:

- di idonei parcheggi pertinenziali e pubblici, secondo gli standard stabiliti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale; per gli interventi superiori alla manutenzione straordinaria è comunque necessario dimostrare la disponibilità reale dello standard di parcheggio privato o privato di uso pubblico P3;
- di aree idonee alle operazioni di carico e scarico delle merci, non interferenti con gli spazi dei parcheggi pertinenziali o pubblici;
- idonei spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, tali da favorire la raccolta differenziata ed il riuso dei rifiuti.

d. Ai fini dell'insediabilità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in sede di richiesta di autorizzazione o al momento della richiesta di eventuali provvedimenti abilitativi in materia edilizia (D.I.A. o Permesso di Costruire), dovrà essere presentata una "Documentazione di Impatto Acustico", ai sensi dell'art. 8, com. 2 della L. 447/95 e della normativa vigente in ambito comunale al momento del rilascio del titolo.

Le caratteristiche di cui ai precedenti punti a) e b), dovranno essere dimostrate all'inizio dell'attività, nell'ambito della documentazione prevista dalle norme sul procedimento amministrativo di cui all'allegato 1, oppure in sede progettuale al momento della richiesta di eventuali provvedimenti abilitativi in materia edilizia (D.I.A. o Permesso di Costruire). La presenza di tali caratteristiche è comunque vincolante ai fini dell'inizio dell'attività stessa.

## **art 5 Deroghe alla programmazione comunale**

---

Fermo restando i provvedimenti abilitativi di cui al regolamento sul procedimento, per gli esercizi sono consentite deroghe alla programmazione comunale qualora gli stessi:

- a. siano previsti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n. 14 del 1999 o di altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;
- b. siano previsti all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/99.

## **art 6 Chiusura temporanea ed orari degli esercizi pubblici**

---

Fatti salvi i programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la chiusura temporanea degli stessi è comunicata al pubblico con l'esposizione

di apposito cartello leggibile dall'esterno. Qualora la chiusura temporanea sia di durata superiore a trenta giorni consecutivi, dovrà esserne data comunicazione anche al Comune.

### **art 7 Orari degli esercizi pubblici**

---

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero stabilito da apposita ordinanza sindacale. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Gli esercenti devono comunicare preventivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive ed al Comune, l'orario prescelto almeno 3 (tre) giorni prima dell'attivazione dello stesso. L'allegato 2 disciplina gli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i quali potranno essere modificati con delibera di giunta o, per specifiche necessità, con apposita ordinanza sindacale.

### **art 8 Attività stagionali**

---

Le attività stagionali potranno essere esercitate per un periodo minimo di 60 giorni e massimo 240 per ogni anno con le medesime prescrizioni di carattere edilizio ed igienico sanitario previste per le attività permanenti.

Tali attività potranno essere effettuate altresì in aree destinate ad attrezzature pubbliche anche di proprietà comunale, concesse in uso, in diritto di superficie o in base ad altro titolo idoneo all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

### **art 9 Autorizzazioni temporanee**

---

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla presentazione di DIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni, per i locali o i luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso dei requisiti professionali previsti per legge ovvero se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione. La durata massima non può essere superiore a 30 giorni consecutivi.

Per l'esercizio delle suddette attività di somministrazione debbono essere rispettati i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, con esclusione della destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'art. 5 commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui alla legge regionale n° 14/2003 né del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee si svolge secondo le modalità successivamente descritte.

### **9.1 Presentazione della denuncia inizio attività**

L'ente organizzatore dovrà presentare domanda per la realizzazione della manifestazione temporanea (denuncia inizio attività) presso lo Sportello Unico Attività Produttive o l'Ufficio Protocollo almeno quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione utilizzando la modulistica predisposta dallo Sportello Unico.

La denuncia inizio attività potrà essere corredata da:

- domanda di occupazione di suolo pubblico (solo nel caso in cui la manifestazione si svolga su area di proprietà comunale;
- eventuale richiesta di patrocinio gratuito o oneroso, secondo le regole vigenti di tempo in tempo.

### **9.2 Attività di vendita**

Nel corso della manifestazione, l'ente organizzatore può svolgere direttamente attività di vendita di prodotti alimentari ed extralimentari. Possono esercitare l'attività di vendita i seguenti soggetti:

- produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art.2135 c.c., della Legge 25 marzo 1959 n.125 e della Legge 9 febbraio 1959 n.59, e s.m.i.
- artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 5 della Legge 443/1985;
- soggetti che intendono vendere opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo;
- aziende e produttori facenti parte dell'imprenditoria locale che vendono loro prodotti allo scopo di promuovere il territorio e incentivare la conoscenza dei prodotti tipici locali;

### **9.3 Modalità di presentazione delle domande e attribuzione delle aree**

Le richieste di partecipazione alla manifestazione devono essere presentate direttamente all'ente promotore (Comune) secondo le modalità da questo richieste.

L'ente promotore attribuirà gli spazi nel rispetto dei criteri di assegnazione stabiliti dall'art. 9.4 del presente Regolamento, tenuto conto dell'assortimento, della tipologia delle merci trattate, della serietà e del decoro dell'operatore, nonché di motivi di pubblico interesse e buona riuscita della manifestazione.

Gli spazi disponibili, fuori dall'area riservata al mercato istituzionale (su cui è competente l'ente promotore) vengono assegnati dall'ente organizzatore, che ne darà comunicazione agli interessati e lo stesso organizzatore potrà assegnare le aree anche ad avvenuto inizio della manifestazione.

### **9.4 Criteri di assegnazione**

L'ente organizzatore provvederà ad assegnare gli spazi disponibili secondo i seguenti criteri:

- presentazione temporale delle richieste
- varietà dei prodotti trattati
- particolari esigenze organizzative

### **9.5 Somministrazione di alimenti e bevande**

Nel corso della manifestazione, l'ente organizzatore può prevedere l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale n.14 del 2003.

L'attività di somministrazione viene autorizzata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive previa presentazione di notifica sanitaria, ai sensi della vigente normativa, alla Azienda U.S.L. competente.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta soltanto nel corso della manifestazione e per i locali o luoghi cui si riferiscono e non potranno avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi

## **9.6 Commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e trattenimento**

Lo svolgimento di manifestazioni in locali, in impianti o con allestimenti temporanei, con capienza superiore a duecento persone è sottoposto a sopralluogo preventivo della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e trattenimento che verrà istituita con apposito atto.

Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore ai due anni.

Per i locali, gli impianti e gli allestimenti con capienza complessiva pari od inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'art.4, comma 2 del DPR 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno.

## **9.7 Prescrizioni di sicurezza**

A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'ente organizzatore dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare.

## **9.8 Responsabile della manifestazione**

Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale, il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio. In assenza di detta designazione verrà individuato nel comunicante l'inizio di attività.

## **9.9 Quietè pubblica**

L'emissione di suoni e rumori dovrà rispettare le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga.

In caso di vacanza o inapplicabilità di quanto previsto al comma precedente, il Sindaco può disporre con proprio provvedimento limiti e orari.

## **9.10 Sanzioni**

Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 € previste dall'art. 7/bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per le violazioni dei regolamenti comunali, fatte salve diverse disposizioni di Leggi specifiche che stabiliscono importi di diverse entità ed altri procedimenti.

Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella LR 81/00 e s.m.i (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

## **art 10 Disciplina dei piccoli intrattenimenti**

---

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti in seguito.

Le suddette disposizioni si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 8 del Regolamento il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.

Si intendono per piccoli trattenimenti musicali senza ballo le seguenti attività:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 10.1.

E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse salvo che:

- a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del TULPS;
- b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del TULPS.

#### **art 10.1      caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti**

Agli effetti dell'art. 20, comma 4, della L.R. 14/2003 non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

- a. **Afflusso delle persone** E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);
- b. **Capienza del locale** E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;
- c. **Utilizzo degli spazi** L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;
- d. **Ingresso gratuito** L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;
- e. **Divieto di maggiorazione dei prezzi** E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;
- f. **Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento** L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
  - l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
  - il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

- g. **Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento.** L'effettuazione di piccoli spettacoli e trattenimenti qualora:
- comportino attività rumorose ai sensi delle vigenti disposizioni (Legge n. 447/1995, L.R. n.15/2001, D.P.C.M. 14.11.1997), oltre a quelle in vigore al momento, non può superare il limite di 24 (ventiquattro) giornate nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, che potranno essere utilizzate per giornata singola o raggruppate anche in giornate consecutive, oltre alla serata del 31 dicembre; tali attività sono soggette a preventiva comunicazione al SUAP, da presentare su apposita modulistica, con un anticipo di almeno **5 giorni** prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo (vedi allegato 1).
  - non comportino alcuna attività rumorosa, come meglio specificata nel periodo precedente, (quali, a titolo di esempio: presentazione di libri, esposizione di opere e manifestazioni similari) potrà essere effettuata senza limite di giornate, nell'arco di 365 giorni.

### **Art 10.2 Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico**

Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui ai precedenti artt. 10 e 10.1, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al DM 16/2/1982, punto 83.2.

Le attività di cui al precedente comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141bis del regolamento di esecuzione del TULPS, delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle descritte nell'articolo 10, 10.1, a condizione che l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del TULPS.

In materia di inquinamento acustico, è fatto integralmente rinvio alla disciplina di settore in quanto applicabile, ed in particolare al rispetto della classificazione acustica del territorio comunale di cui all'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n° 447.

Tali attività dovranno comunque rispettare gli orari, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle attività nel rispetto di quanto indicato dall'ordinanza sindacale appositamente emessa.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267/00 ad ogni violazione del presente punto, non prevista da altre norme di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, regolata dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

### **art 11 Somministrazione di bevande alcoliche - limitazioni**

---

Il Comune, al fine di governare eventuali fenomeni che possano suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, sentiti gli assessorati competenti per i settori sociale e sanitario e mediante ordinanza sindacale, potrà impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e potrà altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio comunale.

Tale divieto potrà concernere:

- a una disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di una determinata area ovvero una prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del TULPS;

b apposito provvedimento per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

Il provvedimento di divieto o limitazione della somministrazione di bevande alcoliche dovrà riportare in modo esplicito e circostanziato la motivazione per la quale il provvedimento stesso viene adottato.

## **art 12 validità dei criteri e norme finali**

---

La validità dei criteri di cui al presente Regolamento, è fissata nel periodo massimo di anni **cinque** a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente provvedimento e comunque fino all'adozione di criteri sostitutivi. Per quanto non previsto dai presenti criteri di programmazione, è fatto rinvio alle leggi, alle norme e direttive vigenti, alle norme comunali sul procedimento autorizzativo nonché allo statuto ed agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili. E' abrogata la programmazione di cui alle delibere di Consiglio comunale n. 65 del 28.11.2005 e n.10 del 19.03.2009 nonché tutte le disposizioni regolamentari adottate in contrasto con il presente regolamento.

Sono inoltre abrogate le delibere di Consiglio comunale n. 18 del 10 marzo 2008 e n. 35 del 16.06.2005

allegato 1 - “Regolamento sul procedimento in materia di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”

indice

---

art. 1	oggetto	pag
art. 2	ambito di applicazione	pag
art. 3	riferimenti normativi	pag
art 4	principi e finalità generali	pag
art 5	unità organizzativa titolare del procedimento	pag
art 6	responsabile del procedimento	pag
art 7	comunicazione di avvio del procedimento	pag
art 8	comunicazione di sospensione del procedimento o di avvio irregolare	pag
art 9	comunicazione iniziativa di atti sfavorevoli	pag
art 10	tipologia dei procedimenti	pag
art 11	condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività	pag
art 12	disciplina del procedimento autorizzatorio	pag
art 13	ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività	pag
art 14	criteri di priorità nell'esame delle domande	pag
art 15	termini di formazione del silenzio assenso	pag
art 16	termine di conclusione del procedimento di formazione del silenzio -assenso	pag
art 17	denuncie di inizio attività	pag
art 18	disciplina del sub ingresso	pag
art 19	attività stagionali	pag
art. 20	controlli	pag



## Allegato 1

---

### Regolamento procedimento in materia di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

---

Il presente allegato integra con le disposizioni disciplinari del procedimento amministrativo il “Regolamento per i criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” ed in particolare gli artt. 4 e le sezioni 9 e 10.

#### **art 1 Oggetto**

---

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. 14/2003, concerne le norme sul procedimento relativo a domande o denunce di inizio attività riguardanti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

#### **art 2 Ambito di applicazione**

---

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a specifico provvedimento abilitativo (autorizzazione o D.I.A.) dalla legislazione vigente in materia.

#### **art 3 Riferimenti normativi**

---

Ai fini del presente regolamento, si intendono, :

- a. per TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. per regolamento di esecuzione del TULPS, il regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- c. per legge regionale n. 14 del 2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d. per decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e. per legge n. 241 del 1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni;
- f. per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni.

#### **art 4 Principi e finalità generali**

---

A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l’attività amministrativa:

- a. realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all’informazione circa le opportunità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l’esercizio

dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;

- b. agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c. semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d. definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
- e. fissare i termini di formazione del silenzio-assenso.

## **art 5 Unità organizzativa titolare del procedimento**

---

Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, è individuata l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.

Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa affidataria.

Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento ha compiti di impulso e propositivi finalizzati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed è tenuto a sollecitare gli altri uffici interessati al rispetto dei tempi e delle modalità procedurali definite.

## **art 6 Responsabile del procedimento**

---

Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.

Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

## **art 7 Comunicazione di avvio del procedimento**

---

Il responsabile del procedimento, accertata la completezza documentale e la procedibilità dell'istanza, entro **10 giorni** dal suo ricevimento, comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L 241/90 e s.m.i. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a. l'amministrazione competente;
- b. l'oggetto del procedimento promosso;
- c. l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- d. la persona responsabile del procedimento;
- e. la data di presentazione dell'istanza;
- f. la data entro cui deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia della amministrazione;
- g. l'unità organizzativa presso la quale è possibile prendere visione degli atti ed assumere informazioni relative al procedimento.

Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'Albo Comunale, per un periodo di 15 (quindici) giorni.

## **art. 8 Comunicazione di sospensione del procedimento o di avvio irregolare**

---

La sospensione del procedimento avviene secondo le seguenti modalità:

1. Nel caso in cui la domanda risulti carente od incompleta della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria o che la stessa documentazione non contenga tutti gli elementi idonei ad espletare l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, **entro dieci giorni** dal suo ricevimento, a comunicare la sospensione del procedimento richiedendo all'interessato, in un'unica volta, i documenti integrativi o la loro regolarizzazione, qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente.
2. Tale integrazione o regolarizzazione dovrà essere fornita entro **trenta giorni** per la regolarizzazione della pratica avvisando preliminarmente che, decorso inutilmente tale termine, il responsabile del procedimento attesterà l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;
3. La richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale dovrà essere richiesta per tutti gli elementi ritenuti carenti ai fini del procedimento e produce l'effetto dell'interruzione del termine per sua la conclusione, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
4. Qualora la comunicazione di cui al punto uno del presente articolo, non avvenga entro i dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini per la conclusione del procedimento nonché per la formazione del silenzio-assenso, decorrono comunque dalla data di ricevimento della domanda o della denuncia.
5. Nel caso in cui la domanda o la denuncia, pur risultando carente od incompleta, consenta comunque l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro dieci giorni, alla sua regolarizzazione; in tal caso non si interrompono i termini per la conclusione del procedimento né per la formazione del silenzio assenso, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.

## **art. 9 Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli**

---

La comunicazione di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività avviene con le seguenti modalità:

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, all'attestazione di avvenuta decadenza del medesimo o analoghi deve essere preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui al precedente articolo 7, i fatti che motivano la determinazione a procedere e i tempi di emissione del provvedimento.
2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, entro il termine di **dieci giorni** dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, hanno diritto:
  - di prendere visione degli atti del procedimento;
  - di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
  - chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

## **art. 10 Tipologia dei procedimenti**

---

Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 4, della LR 14/03 e dell'art. 20 della L 241/90 sono soggetti ad:

### **Autorizzazione**

- a. l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003 e della direttiva regionale di cui alla delibera di G.R. n. 1879/2009;
- b. il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lett. a).

### **Denuncia di inizio attività**

- a. l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui al comma 1, lett. a);
- b. l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo predetto, comma 2;
- c. l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno o comunque nell'esercizio di attività d'impresa.
- d. il trasferimento della gestione o della titolarità del pubblico esercizio per atto tra vivi o a causa di morte

## **art. 11 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività**

---

Ai sensi dell'art. 8, commi 2, 5 e 6 della LR 14/03, sono individuati agli artt. 12 e 13, rispettivamente:

- a. le fasi procedurali rilevanti ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, in rapporto al soggetto titolare dell'attività ed ai locali di esercizio;
- b. i requisiti ed i presupposti cui deve ritenersi assoggettato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- c. i requisiti ed i presupposti che debbono sussistere, unicamente, ai fini dell'esercizio dell'attività e pertanto, all'atto dell'apertura dell'esercizio.

## **art. 12 Disciplina del procedimento autorizzatorio**

---

La disciplina del procedimento autorizzatorio avviene secondo le seguenti modalità:

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio e di trasferimento di sede, sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, sospende il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie, salvo quanto previsto dal precedente art.8.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda se regolare o dal ricevimento dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:
  - a requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;

- b compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta;
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 e comunque, prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso ed entro il termine per la conclusione del procedimento, è disposto, in caso di esito positivo, il rilascio dell'autorizzazione.
  5. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, determina l'interruzione dei termini per la formazione del silenzio-assenso e per la conclusione del procedimento di cui, rispettivamente, ai successivi art. 15 e 16.
  6. L'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b), determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda e la conclusione del relativo procedimento.

### **art. 13 Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività**

---

1. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per un termine massimo di ulteriori centottanta giorni in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni e permessi in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità.
2. L'inizio effettivo dell'attività dovrà essere comunicato al Comune attestando gli estremi del certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali, degli estremi dell'avvenuta presentazione della notifica di inizio attività sanitaria e della superficie in cui si svolge l'attività autorizzata. Tale comunicazione costituisce "concretizzazione" degli effetti dell'autorizzazione preliminarmente rilasciata.
3. Qualora l'esercizio non venga attivato entro i termini di cui sopra, l'autorizzazione rilasciata decade; la decadenza è attestata con apposito provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, e comunicata all'interessato secondo la procedura di cui al precedente articolo 9. In tal caso il pubblico esercizio non attivato rientra nella disponibilità del Comune per eventuali nuove domande.

### **art. 14 Criteri di priorità nell'esame delle domande**

---

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricevimento da parte del Comune se trasmesse tramite il Servizio Postale, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.
2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

### **art. 15 Termini di formazione del silenzio-assenso**

---

I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

- a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: **sessanta giorni**;
- b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: **sessanta giorni**.

### **art. 16 Termine di conclusione del procedimento di formazione del silenzio-assenso**

---

Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in **novanta giorni**.

## **art. 17 Denunce di inizio attività**

---

1. Per le attività di cui all'art. 8, comma 2, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.
2. Il Comune, entro i successivi **trenta giorni**, verifica d'ufficio, anche a campione, la sussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) e, qualora venga accertata l'insussistenza di alcuno di tali presupposti, con provvedimento motivato dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti della denuncia di inizio attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alle norme vigenti detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli e comunque non superiore a 10 giorni dalla richiesta.

## **art 18 Disciplina del sub ingresso**

---

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a denuncia di inizio attività da parte del subentrante e non si procede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Nella fattispecie di cui al comma 1, l'Amministrazione comunica all'interessato, sussistendone le condizioni, che la denuncia di sub ingresso è stata presentata in modo regolare.

## **art. 19 Attività stagionali**

---

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali

## **art. 20 Controlli**

---

L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

- a all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
- b all'effettuazione, di verifiche, anche a campione, secondo le vigenti disposizioni dell'Amministrazione Comunale, in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

allegato 2 - “Disciplina degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”

indice

---

art 1	ambito di applicazione	pag
art 2	disposizioni di carattere generale	pag
art 3	monte orario giornaliero minimo	pag
art 4	deroghe	pag
art 5	chiusura settimanale	pag
art 6	vendita per asporto e attività miste	pag
art 7	funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori	pag
art 8	fasce orarie di apertura e di chiusura	pag
art 9	disposizioni finali	pag
art 10	sanzioni	pag

## **Allegato 2**

---

### **Disciplina degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

---

Il presente allegato integra con la disciplina degli orari di apertura e di chiusura il “Regolamento per i criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” ed in particolare l’art.7.

#### **art 1 Ambito di applicazione**

---

1. La disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura, si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette o meno ai criteri di programmazione di cui all’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003.
2. E’ esclusa dall’applicazione della disciplina di cui al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell’ambito delle attività espressamente richiamate all’art. 2, comma 4, lett. a), b), c) e d), della citata legge regionale n. 14 del 2003, il cui esercizio avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche leggi di settore.
3. E’ altresì esclusa dall’applicazione della disciplina di cui al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell’ambito delle seguenti attività:
  - a. mense aziendali, ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente o in appalto esterno;
  - b. attività svolte al domicilio del consumatore;
  - c. attività poste nelle aree di servizio delle autostrade, all’interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
  - d. attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;
  - e. altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia comunque rivolto al pubblico ma, ad una cerchia di persone in qualche modo predeterminata ed individuabile.

#### **art 2 Disposizioni di carattere generale**

---

- 1 Gli orari di apertura e di chiusura sono liberamente fissati dall’ esercente, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di cui al successivo art. 3 .
- 2 Ai titolari delle attività di cui all’art. 1, comma 1, è fatto obbligo di comunicare per iscritto, almeno (tre) giorni prima della decorrenza, al Comune, ai fini della vigilanza, l’orario giornaliero prescelto ed inoltre, di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell’esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall’esterno o con altra modalità idonea al conseguimento delle stesse finalità.
- 3 Nel caso in cui si intendano effettuare, nel corso dell’anno solare, in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, orari diversificati, può essere effettuata un’unica comunicazione, con le modalità di cui al comma 2, indicando orari e relativi periodi di effettuazione.
- 4 L’esercente deve indicare, mediante cartello o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo:
  - a l’orario giornaliero di effettiva apertura e chiusura dell’esercizio;



- b l'eventuale chiusura per uno o più giorni di riposo settimanale, qualora lo stesso intenda avvalersi di tale facoltà.
- 5 Nel caso di attività miste, quali ad esempio le attività di somministrazione svolta congiuntamente ad attività commerciale, l'obbligo di informazione di cui al comma 4 è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, sempreché l'orario prescelto sia parificato, oltretutto compatibile con le rispettive norme di riferimento in materia.
  - 6 In relazione alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, è data facoltà, rispetto agli orari prefissati, di anticipare o posticipare l'apertura o la chiusura sino al limite massimo un'ora a condizione che l'anticipo o il posticipo degli orari prefissati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali sospensioni intermedie, non diano luogo a un'apertura complessiva inferiore al monte orario giornaliero minimo prestabilito e di cui all'art. 3, comma 1, nonché rispettino le fasce orarie di cui al successivo art. 8.
  - 7 L'orario può essere modificato previa effettuazione della comunicazione di cui al comma 2, fermo restando che la stessa deve comunque pervenire al Comune con almeno un giorno di anticipo
  - 8 Eventuali modifiche di orario connesse allo svolgimento di manifestazioni o eventi straordinari ed aventi, pertanto, carattere temporaneo, possono essere effettuate mediante comunicazione cumulativa, con le modalità e i termini di cui al comma 2, anche da parte delle associazioni di categoria, indicando gli esercizi per via, piazza o zona di ubicazione.
  - 9 Le comunicazioni di cui al comma 8, non implicano alcuna modifica del cartello orari e non impegnano i singoli esercenti, cui è rimessa la facoltà di aderirvi o meno.
  - 10 Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 8 e 9, nonché dall'art. 4, è fatto obbligo di osservare l'orario esposto nell'apposito cartello.

### **art 3 Monte orario giornaliero minimo**

---

Gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, scelgono il proprio orario di apertura e di chiusura, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di apertura che è fissato in **quattro ore, nella fascia oraria stabilita dalle ore 05.00 alle ore 01.00.**

Nel rispetto del suddetto limite è data facoltà di articolare l'orario giornaliero in modo continuativo oppure, contemplando una o più chiusure intermedie.

Gli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) e c) della legge n. 14 del 2003, possono effettuare la somministrazione unicamente in connessione con le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati.

### **art 4 Deroghe**

---

E' consentito derogare agli orari prefissati dall'esercente, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 2 e nel rispetto delle fasce orarie di cui al successivo art. 8 qualora dovuto, nonché alle eventuali chiusure settimanali, facoltativamente stabilite in base al predetto art. 2, fermo restando il rispetto del monte orario minimo di apertura giornaliera, nei periodi e nelle circostanze di seguito indicate:

1. dall'1 dicembre al 6 gennaio;
2. nella settimana che precede la Pasqua, nonché nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
3. dall'ultimo giovedì di carnevale al martedì successivo;
4. nel caso in cui la chiusura giornaliera, facoltativamente stabilita, coincida con una giornata festiva, ivi compresa la ricorrenza del Patrono della Città;
5. Periodo di "Ferragosto" (dal 10 al 20 agosto);
6. in occasione dei mercati straordinari, eventi e manifestazioni, fiere e sagre, e in particolari ricorrenze di carattere popolare e nelle giornate festive.

Eventuali deroghe al monte orario giornaliero minimo fissato all'art.3 potranno essere concesse, previa apposita motivata istanza dell'esercente da presentare al Servizio Comunale competente in considerazione di particolari esigenze legate alla tipologia dell'attività esercitata e comunque tali da non compromettere il servizio all'utenza.

Eventuali deroghe temporanee all'orario di chiusura fissato all'art. 8 del presente atto, potranno essere concesse, previa apposita istanza motivata dell'esercente da presentare al Servizio Comunale competente, che provvederà ad avviare un procedimento, su richiesta di parere dell' Ufficio Polizia Municipale, cui seguirà provvedimento autorizzatorio. Non potranno in ogni caso essere concesse deroghe all'orario di chiusura eccedenti le due ore.

## **art 5 Chiusura settimanale**

---

E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura, da indicarsi contestualmente e con le stesse modalità inerenti la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dell'attività.

Qualora, per motivi eccezionali, l'esercente intenda effettuare la chiusura temporanea dell'esercizio per periodi diversi da quelli precedentemente indicati, dovrà renderlo noto al pubblico con apposito cartello o altra forma di comunicazione, leggibile dall'esterno del locale.

Per periodi di chiusura temporanei dell'attività, superiori a trenta giorni consecutivi, l'esercente ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Comune. Resta fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 15 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 14/03.

## **art 6 Vendita per asporto e attività e miste**

---

Ai fini dell'attività di vendita per asporto effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 14 del 2003, sono osservati gli stessi orari previsti per l'attività di somministrazione.

Qualora sia consentita, per gli stessi locali, l'attività di vendita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere comunque osservata, per l'esercizio di quest'ultima, la stessa disciplina prevista in via ordinaria per le attività commerciali al minuto; in tal caso gli orari di apertura dell'attività commerciale debbono essere indicati in apposito, distinto, cartello orari, secondo le modalità previste dalla disciplina apposita, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 5 della presente disciplina.

## **art 7 Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori**

---

1. Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi, è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli sonori (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e comunque, nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti.

2. L'effettuazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, dei "piccoli trattenimenti musicali senza ballo", le cui caratteristiche e modalità di svolgimento sono definite, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale predetta e di cui all'art.10 del "Regolamento per i criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" deve ritenersi unicamente consentita, agli effetti della presente disciplina, nelle seguenti fasce orarie:

- a dalle ore 19,00 alle ore 23,30 negli esercizi attigui a civili abitazioni ad uso residenziale nel solo periodo invernale e fino alle ore 24,00 nel periodo estivo da giugno a settembre;
- b è data facoltà, agli esercenti interessati e a discrezione degli stessi, di usufruire di un'ora di proroga agli orari di cui al precedente punto a) per n. 12 giornate, oltre quella prevista dal successivo punto d). Tali proroghe potranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale,

- a seguito di apposita richiesta che dovrà essere presentata al Comune, almeno 10 gg, prima della data dello spettacolo;
- c dalle ore 19,00 alla chiusura del locale negli esercizi non attigui a civili abitazioni ad uso residenziale;
- d limitatamente alla giornata del 31 dicembre fino alle ore 05,00 del giorno successivo.
- I trattenimenti di cui al presente punto, dovranno comunque essere occasionali e rispettare i limiti di emissioni sonore previste dalla vigente normativa.

## **art 8 Fasce orarie di apertura e di chiusura**

---

In relazione alla facoltà prevista dall'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, sono fissate, in relazione ad esigenze e caratteristiche di specifiche zone del territorio, fasce orarie di apertura e di chiusura, da intendersi come segue:

- a **fasce orarie di apertura:** sono quelle nelle quali l'esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande è tenuto ad osservare l'apertura al pubblico e conseguentemente, a garantire la normale erogazione del servizio di somministrazione;
- b **fasce orarie di chiusura:** sono quelle nelle quali l'esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande è tenuto ad osservare la totale chiusura dell'esercizio con conseguentemente interruzione di ogni attività.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni sono fatte comunque salve:

- a le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 14 del 2003 in materia di chiusura temporanea degli esercizi, ivi compresa la possibilità, prevista dal comma 3 dell'articolo medesimo, di osservare una o più giornate di riposo nell'arco della settimana, così come indicate nel cartello orari;
- b le disposizioni di cui al precedente art. 3, circa il rispetto del monte orario giornaliero minimo.

Le fasce orarie di chiusura obbligatoria sono applicabili in tutto il territorio comunale come indicato nel prospetto che segue.

<b>CHIUSURA OBBLIGATORIA</b>	
<b>Dalle ore 1,00 alle ore 5,00 del giorno successivo</b>	<b>annuale</b>

## **art 9 Disposizioni finali**

---

Il presente provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

I vigenti orari indicati dagli operatori a mezzo di appositi cartelli o altre forme di pubblicità visiva, restano validi sempreché non siano contrastanti con le disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e con quelle di cui al presente provvedimento.

Ove non si ravvisino le suddette condizioni gli esercenti dovranno provvedere all'adeguamento degli orari di apertura e di chiusura ed alla sostituzione del relativo cartello, previa comunicazione al Comune, entro lo stesso termine di cui all'art. 2, comma 2.

## **art 10 Sanzioni**

---

In caso di violazioni alle presenti disposizioni si applicano :

- a. la revoca dell'autorizzazione, nelle ipotesi previste dall'art. 15, comma 3, lett. c) della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14;

- b. la sanzione prevista dall'art. 19 della L.R. 14/2003 nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, con le modalità e procedure di cui alla legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni, qualora non previste da altre norme di legge.